



COMUNE DI SAN LEONARDO

ALLEGATO

Alla Deliberazione CC.....

N. 5 del 12.02.02.

Il Sindaco

Il Segretario

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO
AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI
DEL
SERVIZIO SOCIALE
DEL COMUNE DI
SAN LEONARDO**

1° PARTE

OGGETTO - PRINCIPI FINALITA'

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO -

- 1** Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dal Servizio Sociale del Comune.
- 2** Disciplina inoltre i criteri e le modalità di concessione di benefici e di contributi economici previsti dalle Leggi e dalle Direttive Nazionali e/o Regionali del settore.
- 3** Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell' art. 12 della Legge 07.08.1990 n. 241.

ART.2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

- 1** Il Servizio Sociale del Comune è un servizio di primo livello rivolto a tutta la popolazione. Si occupa, fra l' altro, di problematiche relative alla famiglia, ai minori, ai disabili ed agli anziani, risponde a tutti i cittadini indipendentemente dall' età e dai problemi di cui sono portatori.
- 2** Ha compiti di informazione, di presa in carica, di prevenzione, di rilevazione dei bisogni e di prima risposta agli stessi ove possibile.
- 3** Si articola in una serie di prestazioni e servizi erogati da diverse figure professionali e con uno specifico modello operativo.

ART. 3 - PRINCIPI ISPIRATORI -

Il presente Regolamento si ispira ai seguenti **PRINCIPI**:

- A** - rispetto della persona e della sua dignità civile ed umana, delle convinzioni personali, politiche e religiose e della riservatezza sia della sfera psicologica che sociale del cittadino;
- B** - adeguatezza dell' intervento al bisogno ed alle esigenze familiari, relazionali ed esistenziali del cittadino;
- C** - autonomia dell' intervento sociale, pur nella garanzia del necessario raccordo con gli altri servizi sociali;
- D** - concorso della famiglia, compresa quella prevista e definita dagli art. 25 e 51, 4° comma, della L.R. 01.09.1982 n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale, alla realizzazione del sistema dei servizi socio assistenziali.

ART. 4 FINALITÀ' DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

Il presente Regolamento è rivolto al raggiungimento delle seguenti **FINALITÀ**:

- A** -prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con i servizi sanitari, le cause di ordine economico, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- B** -assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà personale, l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno, trattamenti diversificati in rapporto ad esigenze specifiche, il diritto di scelta per l'utente fra le prestazioni erogate senza che creino immotivato aggravio economico e discriminazione;
- C** - sviluppare il massimo di autonomia e di autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l' integrazione dei servizi socio assistenziali e sanitari e del sistema scolastico e formativo.
- D** -agire a sostegno della famiglia, intesa anche come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, favorendo, per quanto possibile, la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà;
- E** -agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere nei loro confronti.

ART. 5 DESTINATARI DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

I servizi, le prestazioni e gli interventi socio - assistenziali previsti dal presente Regolamento si rivolgono ai cittadini residenti nel Comune di San Leonardo e si

estendono agli stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno, nonché a tutte le persone dimoranti che siano bisognose di interventi non differenziati, fatte salve le vigenti normative nazionali in materia di domicilio di soccorso e le risorse finanziarie dell'Ente.

ART. 6 - AUTONOMIA DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE -

Il Servizio Sociale del Comune ha autonomia tecnico professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in stato di bisogno così come previsto dalla Legge n. 84 del 1993.

2° PARTE

**SERVIZI AFFERENTI
AL SERVIZIO SOCIALE
DEL COMUNE**

ART. 7 TIPOLOGIA DEI SERVIZI

1 Servizio Sociale del Comune si articola nelle seguenti tipologie di servizi e prestazioni socio assistenziali.

ART. 8 - INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

- A - analisi della domanda sociale;
- B - segretariato sociale / consulenza psico sociale;
- C - pronto intervento assistenziale;
- D - presa in carico del caso;
- E - consulenza e raccordo nella progettualità e negli interventi con le istituzioni presenti sul territorio e le organizzazioni di volontariato;
- F - mobilitazione delle risorse presenti a livello territoriale;
- G - partecipazione ad organi collegiali locali;
- H - verifica dell'efficienza, efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai bisogni rilevati ed ai problemi prevalentemente affrontati;
- I - raccordo con i progetti - obiettivo di settore previsti dal Piano Socio - Assistenziale, nel senso di collaborazione alla loro attuazione.

ART. 9- SERVIZI SPECIFICI A SOSTEGNO DELLA PERSONA E DEL NUCLEO FAMILIARE.

- A - assistenza economica (continuativa, straordinaria, finalizzata);
- B - assistenza domiciliare - pasti a domicilio;
- C - assistenza domiciliare integrata;
- D - telesoccorso;
- E - affidamento familiare;
- F - sostegno educativo individuale;
- G - assistenza a singoli o nuclei familiari con problemi di disabilità
- H - interventi abitativi (azioni informative e di segretariato);
- I - soggiorni di vacanza;
- L - attività ricreativa.

ART. 10 ATTIVITA' AFFERENTI AL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

1- Analisi della domanda sociale:

- Individuazione dei bisogni;
- individuazione dei problemi prevalenti al fine di organizzare risposte prioritarie;
- raccolta sistematica dei dati;
- documentazione, analisi dell'utenza;
- stesura delle mappe della popolazione a rischio;

2- Segretariato sociale

- informazioni alla popolazione;
- filtro ed organizzazione della risposta rispetto alla domanda presentata dall'utente;
- attuazione di interventi tempestivi, in prima istanza, di natura psicologica, economica o sociale;
- aggiornamento della mappa delle iniziative e dei servizi pubblici e privati;
- raccolta sistematica di dati ed informazioni.
- consulenza sulle leggi relative all'assistenza sociale.

3- Pronto intervento assistenziale :

Finalizzato a promuovere forme temporanee e flessibili di intervento tempestivo, attuate per far fronte a situazioni eccezionali (emergenza assistenziale), utilizzando

gruppi famiglia di volontari, istituzioni di ricovero convenzionate a carattere residenziale o semi residenziale, strutture alberghiere di tipo familiare. Intervento atto a sostenere, stimolare, promuovere, indirizzare la persona singola e / o il nucleo familiare in un processo di cambiamento attraverso il superamento di una situazione " problema".

Si sviluppa nelle seguenti fasi:

- diagnosi, ovvero definizione della situazione " problema" e presa in carico;
 - individuazione delle risorse personali ed ambientali e definizione di un progetto di lavoro;
 - attuazione del piano di intervento;
 - verifica dei risultati raggiunti.
- 4- **Mobilizzazione** di tutte le risorse ed opportunità presenti sul territorio in termini economici, culturali, ricreativi, solidaristici, sia all'interno del circuito pubblico sia nell'ambito dell'area privata, considerando le concrete esigenze della comunità e tendendo ad evitare contraddizioni, duplicazioni o dispersioni.
- 5- **Partecipazione** ad organi collegiali e locali, finalizzata a fornire apporti su problemi di propria competenza.

ART. 11 - DEFINIZIONE DEI BISOGNI FONDAMENTALI

1 Si considerano bisogni fondamentali di ogni cittadino quelli relativi all'alimentazione, alla salute, all'igiene, alla casa, all'abbigliamento, alla scolarizzazione, alla socializzazione.

ART. 12- ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO

1 Il Servizio Sociale del Comune provvede all'accertamento dello stato di bisogno e valutazione psico sociale della situazione e redige una relazione informativo - programmatica con le relative proposte di intervento.

2 Se la documentazione prodotta dal richiedente non è ritenuta sufficiente o se, comunque, l'Ente lo ritiene necessario, possono essere acquisiti ulteriori elementi di conoscenza riguardo la situazione patrimoniale del richiedente.

ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI

ART. - 13 PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE -

Ai sensi della normativa vigente si intendono prestazioni sociali agevolate, le prestazioni o i servizi sociali e/o socio assistenziali non destinati alla generalità della popolazione e collegati a determinate situazioni economiche.

ART.- 14 INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE-

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF anche se non conviventi.

L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola sui redditi, i patrimoni di tutti i componenti e le caratteristiche del nucleo familiare, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 19 – DEFINIZIONE DEL S.A.D

- 1 Il S.A.D. si estrinseca attraverso l'organizzazione di un servizio ausiliario per l'offerta di prestazioni di aiuto domestico e cura della persona.
- 2 Si pone come obiettivo primario di consentire al cittadino considerato a rischio sociale di continuare a vivere nel proprio ambiente, evitando l'istituzionalizzazione, stimolando l'autonomia del singolo e/ o del suo nucleo familiare e rafforzando le potenzialità in esso presenti.
- 3 L'assistenza domiciliare interviene:
 - A- in casi di ridotta autosufficienza della persona che non possa contare sull'aiuto costante di familiari o altri;
 - B- in casi di difficoltà del nucleo familiare a provvedere alla cura dei suoi componenti e/o a rispondere alle funzioni proprie considerate prioritarie.
- 4 Compatibilmente con le risorse a disposizione va garantita la continuità delle prestazioni mediante sostituzione del personale.

ART. 20 - PRESTAZIONI EROGATE DAL S.A.D

- 1 Il S.A.D. consiste nell'erogazione a domicilio delle seguenti prestazioni:
 - A- Aiuto domestico e cura della persona:**
 - cura e igiene della persona e dell'ambiente;
 - acquisto di generi alimentari e di abbigliamento;
 - preparazione dei pasti;
 - disbrigo pratiche;
 - controllo nell'assunzione di farmaci prescritti dal medico;
 - interventi di emergenza;
 - pedicure e manicure.
 - B- Servizio trasporti**

E' un servizio che viene erogato esclusivamente agli utenti seguiti dal S.A.D. previa valutazione del Servizio Sociale del Comune.
Consiste nell'accompagnare le persone in uffici per disbrigo pratiche burocratiche, riscossione pensioni, visite mediche specialistiche e presso strutture sanitarie per cicli di terapie.
 - C- Servizio pasti caldi a domicilio**

Consiste nel recapito a domicilio del pasto caldo completo del mezzogiorno che viene effettuato a cura del personale del S.A.D. ed è garantito per cinque giorni alla settimana; nella quinta giornata viene garantita la fornitura del pasto per il sesto e settimo giorno (sabato - domenica)
 - D- servizio lavanderia**

Consiste nel lavaggio e stiratura di biancheria qualora il domicilio dell'utente sia sprovvisto dell'attrezzatura necessarie per provvedervi adeguatamente.

ART. 21 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO DOMICILIARE

- 1 L'ACCESSO dell'utenza al S.A.D. può avvenire:
 - su richiesta diretta da parte dell'interessato;
 - su richiesta di familiari, parenti e del vicinato;
 - su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari di primo e di secondo livello;
 - su segnalazioni di altre istituzioni;
 - con modalità diverse la cui idoneità sarà oggetto di valutazione da parte del servizio sociale;
- 2 La RICHIESTA viene formalizzata mediante :
 - domanda sottoscritta dall'interessato o da un parente;
 - documentazione attestante l'indicatore della situazione economica (ISEE) e impegnativa di compartecipazione ai costi del servizio, ove esistente, a firma dell'interessato o di un parente; i rapporti con i soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile od altri soggetti vengono regolati sulla base di specifici accordi convenzionali;

3/1

***SERVIZIO
DI
ASSISTENZA DOMICILIARE***

ART. 19 – DEFINIZIONE DEL S.A.D

- 1 Il S.A.D. si estrinseca attraverso l'organizzazione di un servizio ausiliario per l'offerta di prestazioni di aiuto domestico e cura della persona.
- 2 Si pone come obiettivo primario di consentire al cittadino considerato a rischio sociale di continuare a vivere nel proprio ambiente, evitando l'istituzionalizzazione, stimolando l'autonomia del singolo e/ o del suo nucleo familiare e rafforzando le potenzialità in esso presenti.
- 3 L'assistenza domiciliare interviene:
 - A- in casi di ridotta autosufficienza della persona che non possa contare sull'aiuto costante di familiari o altri;
 - B- in casi di difficoltà del nucleo familiare a provvedere alla cura dei suoi componenti e/o a rispondere alle funzioni proprie considerate prioritarie.
- 4 Compatibilmente con le risorse a disposizione va garantita la continuità delle prestazioni mediante sostituzione del personale.

ART. 20 - PRESTAZIONI EROGATE DAL S.A.D

- 1 Il S.A.D. consiste nell'erogazione a domicilio delle seguenti prestazioni:
 - A- **Aiuto domestico e cura della persona:**
 - cura e igiene della persona e dell'ambiente;
 - acquisto di generi alimentari e di abbigliamento;
 - preparazione dei pasti;
 - disbrigo pratiche;
 - controllo nell'assunzione di farmaci prescritti dal medico;
 - interventi di emergenza;
 - pedicure e manicure.
 - B- **Servizio trasporti**

E' un servizio che viene erogato esclusivamente agli utenti seguiti dal S.A.D. previa valutazione del Servizio Sociale del Comune.
Consiste nell'accompagnare le persone in uffici per disbrigo pratiche burocratiche, riscossione pensioni, visite mediche specialistiche e presso strutture sanitarie per cicli di terapie.
 - C- **Servizio pasti caldi a domicilio**

Consiste nel recapito a domicilio del pasto caldo completo del mezzogiorno che viene effettuato a cura del personale del S.A.D. ed è garantito per cinque giorni alla settimana; nella quinta giornata viene garantita la fornitura del pasto per il sesto e settimo giorno (sabato - domenica)
 - D- **servizio lavanderia**

Consiste nel lavaggio e stiratura di biancheria qualora il domicilio dell'utente sia sprovvisto dell'attrezzatura necessarie per provvedervi adeguatamente.

ART. 21 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO DOMICILIARE

- 1 L'ACCESSO dell'utenza al S.A.D. può avvenire:
 - su richiesta diretta da parte dell'interessato;
 - su richiesta di familiari, parenti e del vicinato;
 - su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari di primo e di secondo livello;
 - su segnalazioni di altre istituzioni;
 - con modalità diverse la cui idoneità sarà oggetto di valutazione da parte del servizio sociale:
- 2 La RICHIESTA viene formalizzata mediante :
 - domanda sottoscritta dall'interessato o da un parente;
 - documentazione attestante l'indicatore della situazione economica (ISEE) e impegnativa di compartecipazione ai costi del servizio, ove esistente, a firma dell'interessato o di un parente; i rapporti con i soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile od altri soggetti vengono regolati sulla base di specifici accordi convenzionali;

- 3 E' prevista una **CONTRIBUZIONE** al servizio a carico dell'utente secondo modalità previste dal presente regolamento (**Allegato n. 1**)

ART. 22 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

- 1 L'erogazione del servizio richiesto è subordinata:
- alla valutazione complessiva della situazione personale e familiare del richiedente formulata sulla base di una visita domiciliare effettuata dall' assistente sociale e dall'assistente domiciliare
 - alla stesura della relazione sociale e piano d'intervento;
 - all'effettiva disponibilità valutata in termini di presenza di personale e disponibilità di fasce orarie compatibilmente con le modalità organizzative del servizio.

ART. 23 - CRITERI DI PRIORITA' PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DOMICILIARE

1 Qualora il servizio non sia in grado di rispondere a tutte le richieste, dovrà essere data priorità nell'erogazione a:

- persone anziane sole, con ridotta capacità di autosufficienza;
- nuclei familiari in cui è inserita la persona anziana non autosufficiente, prioritariamente se convivente con altri anziani;
- nuclei familiari che presentano problematiche di disadattamento, devianza o disagio socio-assistenziale, legati anche ai rischi riguardanti minori presenti nel nucleo stesso;
- utenti che presentino precarie condizioni di salute;

2 A parità di condizioni di ciascuna delle tipologie indicate, verrà data priorità a coloro che si trovino in condizioni di reddito meno elevato, e con minor grado di autonomia.

3 Le domande di accesso al servizio, alle quali non è possibile dare riscontro positivo in tempi brevi, verranno inserite in una lista d'attesa formulata secondo le priorità indicate nel presente articolo, che verrà evasa progressivamente;

ART. 24 - CONTINUITA' DELLE PRESTAZIONI ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FAMILIARE

1 L'utente ammesso al servizio ha titolo alla continuità nell'erogazione dello stesso salvo i casi di dimissione disciplinati dai successivi commi:

- rinuncia scritta da parte dell'utente;
- qualora il servizio non sia più in grado di rispondere a tutte le richieste e l'utente non si trovi ricompreso ai punti del precedente articolo.

2 Il Servizio Sociale può valutare la sospensione del Servizio di Assistenza Domiciliare qualora vengano a mancare le condizioni che hanno determinato l'accesso al servizio;

3/2

SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO

ART. 25 – DEFINIZIONE

Il servizio socio educativo individuale rientra nella gamma delle prestazioni fornite dal servizio sociale del Comune ed è rivolto a minori provenienti da situazioni di disagio sociale e familiare che frequentano la scuola primaria o quella dell'obbligo o a minori portatori di handicap psico fisico da cui deriva una forte limitazione dello sviluppo e dell'integrazione .

ART. 26 - INTERVENTI

Il servizio socio educativo prevede l'attivazione di programmi di intervento individualizzati volti a rimuovere le difficoltà di relazione, apprendimento e/o integrazione sociale del minore al fine di garantire allo stesso uno sviluppo armonico ed equilibrato.

ART. 27 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio è valutata dall'assistente sociale anche in collaborazione con i servizi specialistici e concordata con la famiglia.

ART. 28 - COMPARTECIPAZIOE

E' prevista una **CONTRIBUZIONE** al servizio a carico della famiglia secondo modalità previste dal presente regolamento (**Allegato n. 1**)

3/3

ASSISTENZA ECONOMICA

ART. 29 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Il Comune attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte a rischio di emarginazione sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Per motivi di urgenza e necessità le prestazioni di assistenza economica sono erogate ai cittadini appartenenti all'Unione Europea agli stranieri ed apolidi con permesso di soggiorno, nonché ai cittadini, agli stranieri ed apolidi occasionalmente presenti o dimoranti, fatte salve le vigenti normative in materia di domicilio di soccorso e compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente.

Nel limite degli stanziamenti di Bilancio e sulla base del progetto d'intervento predisposto dall' assistente sociale, possono essere erogate le seguenti prestazioni di assistenza economica:

- **sussidio a carattere continuativo:** è corrisposto alle persone e/o ai nuclei familiari che si trovino sprovvisti di reddito sufficiente a soddisfacimento dei bisogni vitali; fino a un massimo di un anno e possono essere rinnovati dopo nuova domanda e relativo procedimento istruttorio per accertare lo stato di bisogno. L'importo mensile del sussidio ordinario per i bisogni vitali è dato dalla differenza tra l'importo del minimo vitale ed il reddito percepito dal richiedente e/o dal suo nucleo familiare. Il Contributo economico ordinario viene erogato qualora la situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare non superi l' importo ISEE di Euro ~~10.000,00~~
- **contributo straordinario :** consiste in un contributo erogato in un'unica soluzione finalizzato a superare situazione di bisogno straordinarie e imprevedibili; Il cittadino per avere diritto al beneficio deve possedere un ISEE non superiore a Euro ~~13.592,45~~

ART. 30 - MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ECONOMICHE

1 Per l' accesso alle prestazioni economiche previste dal presente Regolamento, i cittadini devono sottoscrivere la domanda e presentarla al Servizio Sociale del Comune.

2 Alla domanda dovrà essere allegato:

- documentazione inerente la situazione ISEE sulla base della normativa vigente;
- fotocopia della ricevuta d' affitto e di altre spese correnti;
- documentazione di eventuali spese straordinarie sostenute;
- ogni altro documento ritenuto necessario allo scopo;

3 Il destinatario delle prestazioni continuative è tenuto a comunicare all'ufficio competente eventuali cambiamenti di indirizzo e/o variazioni della situazione economica.

La documentazione richiesta e da allegare alla domanda può essere sostituita da una dichiarazione di atto notorio resa ai sensi degli art. 2 e 4 della L. n.15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. n. 403 del 20.10.1998.

hevcipr@libero.it

3/4

SOGGIORNI CLIMATICI

ART. 31 - SOGGIORNI CLIMATICI

1 Sono soggiorni in località marine, montane e termali realizzati a favore della popolazione ultrasessantenne.

2 L'obiettivo è quello di promuovere momenti di socializzazione e di svago favorendo la partecipazione anche di persone con ridotte risorse economiche.

3 Possono essere organizzati (direttamente dall'Ente o affidati a terzi), presso strutture alberghiere idonee o altre analoghe, sia pubbliche che private, che diano garanzia di sufficiente livello di servizi.

4 Per tutta la durata del soggiorno potrà essere garantita la presenza di personale qualificato per l'assistenza e per l'animazione del tempo libero.

ART. 32- MODALITA' DI ACCESSO AI SOGGIORNI CLIMATICI

1 Per l'accesso al servizio, l'utenza dovrà produrre:

- domanda di partecipazione;

La documentazione richiesta e da allegare alla domanda può essere sostituita da una dichiarazione di atto notorio resa ai sensi degli art. 2 e 4 della L. n.15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. n. 403 del 20.10.1998.

ART. 33 - COMPARTECIPAZIONE PER L' ACCESSO AI SOGGIORNI DI VACANZA E CURA

Le modalità per la compartecipazione dell'Amministrazione alle iniziative climatiche verrà valutata annualmente sulla base delle direttive impartite dalla stessa.

1 La determinazione delle quote di partecipazione dell'utente ai soggiorni di vacanza e cura è stabilita tenendo conto del costo complessivo del servizio.

2 Il familiare che non ha compiuto 65 anni e le persone non residenti sono tenuti alla corresponsione dell'intero costo dell' iniziativa. Il partecipante residente nel Comune di San Leonardo corrisponderà la quota completa per i soggiorni eccedenti il primo.

3 La quota di partecipazione o compartecipazione va corrisposta anticipatamente alla fruizione del servizio, nei tempi e secondo le modalità che di volta in volta saranno comunicate all'interessato. Nel caso di non fruizione del servizio per cause di forza maggiore può essere disposta la restituzione della contribuzione direttamente dall'Ufficio competente trattenendo eventuali spese sostenute.

4 La quota di compartecipazione se prevista viene calcolata sul reddito dell'intero nucleo familiare;

5 Le eventuali fasce di compartecipazione, verranno annualmente rivalutate sulla base della pensione minima INPS per i lavoratori.

3/5

SERVIZIO DI TELESOCCORSO

ART. 34 - SERVIZIO DI TELESOCORSO

- 1** Il telesoccorso è rivolto alle persone che vivono in condizioni di solitudine e presentano un limitato grado di autonomia.
- 2** Si pone l'obiettivo di rispondere tempestivamente a situazioni di emergenza. Esso viene attivato utilizzando risorse presenti sul territorio.
- 3** Il Servizio Sociale del Comune predispone gli atti necessari per l'erogazione di tale servizio secondo quanto previsto dalla L.R. 26/96.

ART. 35 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO DI TELESOCORSO

- 1** Per l'accesso a questo servizio l'interessato e/o i parenti presentano domanda all'ente convenzionato tramite l'ufficio di Servizio Sociale del Comune o si rivolgono ai servizi dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

3/6

***RICOVERO IN ISTITUTI
ASSISTENZIALI***

ART. -36 - RICOVERI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI

1 L'inserimento in struttura protetta deve avvenire come soluzione limite, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere il cittadino nel suo ambiente di vita sia con gli strumenti offerti nell'ambito dell'assistenza comunale, sia attraverso il supporto di altri servizi presenti sul territorio.

2 Ai sensi dell' art. 154 del T.U. del 18.06.1931 n.773 e dell' art.277 del R.D. dd. 06.05.1934 e ai sensi della Legge Regionale n. 51/93, è a carico del Comune competente per domicilio di soccorso la spesa per il mantenimento delle persone anziane, inabili e disabili indigenti anche mediante il loro ricovero presso strutture idonee.

3 L'indigenza viene desunta dall' assenza di reddito tale da coprire il costo dell'Istituto di ricovero, dall' assenza di proprietà e beni mobili ed immobili e dalla mancanza di parenti tenuti agli alimenti.

ART.-37 - CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RICOVERI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI

1 La partecipazione alla spesa per il ricovero in struttura protetta del ricoverando non indigente deve coprire l'intero ammontare della retta.

2 I rapporti con i parenti civilmente obbligati - art. 433 del Codice Civile od altri soggetti vengono regolati sulla base di specifici accordi convenzionali.

3 Qualora peraltro il ricoverando che, in relazione alle proprie risorse economiche e patrimoniali ovvero con il concorso dei parenti (Parenti civilmente obbligati - art. 433 del Codice Civile o di altri soggetti a coprire interamente le spese per la permanenza in una struttura protetta, il Comune, in quanto competente sulla base della normativa sul domicilio di soccorso, provvede ad integrare il pagamento della retta stessa. Il Comune si riserva, comunque, di procedere ai sensi degli artt. 154 e 155 del R.D. 18.06.1931 n. 779 della Legge 1580 del 03.12.1931 o con altri mezzi consentiti dalla vigente normativa per il recupero delle spese sostenute;

4 Dal versamento delle disponibilità economiche del ricoverando viene esclusa la quota mensile di autosufficienza economica che di anno in anno viene determinata dalla Giunta Regionale e che riguarda anche la tredicesima mensilità.

5 Sarà cura di colui che ha sottoscritto l'impegnativa di ricovero erogare alla persona ricoverata la somma pari al margine di autosufficienza economica; nel caso in cui non vi siano soggetti convenzionalmente obbligati, tale quota verrà versata nei modi concordati dall'Amministrazione Comunale con l'Istituto.

6 Nel caso di disponibilità economiche mensili inferiori all'ammontare della retta di ricovero ma in presenza di un patrimonio immobiliare e mobiliare, si potrà procedere mediante accordo convenzionale tra le parti.

7 Qualora si verifichi che il soggetto richiedente risulti in attesa di ricevere pensioni o indennità dovutegli, l'Amministrazione Comunale trovandosi nell'esigenza di procedere all'ammissione in struttura del soggetto stesso potrà considerare il contributo economico come anticipazione;

8 Il pagamento della retta ed eventuali spese aggiuntive avverrà secondo modalità che si riterranno più opportune;

9 In via eccezionale ed in rapporto a specifiche esigenze, i criteri di compartecipazione alle spese, possono essere modificati sulla base di un programma d'intervento elaborato dal Servizio Sociale. Verrà valutata per ogni singolo caso la necessità di ricoverare comunque l'inabile.

**ART.-38 RICOVERI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI
- DOCUMENTAZIONE RICHIESTA -**

1 Il cittadino richiedente o chi per esso deve presentare all' ufficio di Servizio Sociale del Comune la seguente documentazione:

- Domanda di autorizzazione al ricovero ed integrazione retta
- Documentazione del reddito del ricoverando e dei parenti civilmente obbligati;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inesistenza di altri redditi oltre a quelli presentati;
- autocertificazione di non possedere proprietà site in altri Comuni;
- altra documentazione

2 In tutti i casi il reddito da prendere a riferimento è quello imponibile ai fini IRPEF

3 La documentazione richiesta può essere sostituita da una dichiarazione di atto notorio resa ai sensi degli art. 2 e 4 della L. n.15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. n. 403 del 20.10.1998.

ART.-39 AUTORIZZAZIONE AL RICOVERO PRESSO L' ISTITUZIONE CASA PER ANZIANI DI CIVIDALE DEL FRIULI

Ogni richiesta di ricovero presso la l'Istituzione Casa per Anziani di Cividale del Friuli deve essere autorizzata dal Comune anche qualora il ricoverando e/o i parenti civilmente obbligati siano in grado di provvedere autonomamente al pagamento della retta di ricovero.

Nei succitati casi gli interessati dovranno produrre impegnativa di pagamento dell'intera retta.

Il Responsabile dell'Unità Operativa, con proprio atto determinativo, autorizzerà il ricovero.

ART.-40 MODALITA' DI PAGAMENTO

Gli interessati dovranno versare entro il giorno dieci di ogni mese l'importo della retta mensile. L'Amministrazione provvederà a rimborsare la quota di contributo erogato della Regione ai sensi della Legge Regionale n. 67/83 -se dovuta- .

Gli interessati sono tenuti a presentare al Servizio Sociale del Comune, ricevuta di avvenuto pagamento.

Semestralmente verrà comunicato a chi ha presentato impegnativa di pagamento, il conguaglio delle spese richiedendo eventuali integrazioni o effettuando un rimborso.

3/7

***COMPARTECIPAZIONE ALLA
SPESA PER I SERVIZI RIVOLTI
ALL' HANDICAP***

ART. 41 - CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SERVIZI RIVOLTI AI PORTATORI DI HANDICAP

- 1** Pur nella diversità degli interventi necessari a rispondere a diversi bisogni dell'handicap, si ritiene opportuno prevedere una compartecipazione ai servizi.
- 2** Vengono **esclusi** dalla compartecipazione i seguenti servizi:
 - le spese inerenti alla frequenza della scuola speciale fino al compimento del 18° anno d'età sono a totale carico dell'Ente competente per domicilio di soccorso;
 - le spese per il sostegno assistenziale nelle scuole di ogni ordine e grado in quanto sono erogate nella misura prevista dalle leggi nazionali e regionali in materia, diversamente sulla base di un programma individuale elaborato dai servizi;
 - trasporto per la frequenza alla scuola speciale fino al 18° anno d'età;
 - Servizi relativi al S.I.L. (Servizio Inserimento Lavorativo)
- 3** Vengono **inclusi** nella compartecipazione:
 - le spese relative alla frequenza a laboratori, corsi di formazione professionale etc. promossi e gestiti da strutture specialistiche che sono a carico dell'Ente competente per domicilio di soccorso, è prevista la compartecipazione dell'utente sulla base dei redditi dell'intero nucleo familiare e in relazione al costo del servizio erogato;
 - le spese relative al ricovero in Istituti e/o strutture protette, è prevista la compartecipazione dell'utente e dei parenti civilmente obbligati e, viene applicato lo stesso parametro della compartecipazione per i ricoveri in Istituti assistenziali a favore degli anziani;
 - le spese di trasporto per la frequenza ai laboratori.
- 4** Per la determinazione della compartecipazione viene considerato il reddito del nucleo familiare e dei parenti civilmente obbligati calcolato sulla base della normativa vigente.
- 5** I criteri di compartecipazione alle spese possono in via eccezionale ed in rapporto a specifiche esigenze, essere modificati sulla base di un programma d'intervento elaborato dal Servizio Sociale.

ART. 42 - CONTRIBUTI ECONOMICI

- 1** Non vengono concessi contributi economici ai sensi della Legge Regionale n. 51/93 ai singoli o nuclei familiari nei casi in cui il Comune intervenga in parte o in toto al pagamento di uno dei servizi di cui all'art.21 del presente Regolamento.
- 2** Considerando la diversità degli interventi necessari a rispondere ai diversi bisogni dell'handicap, si ritiene comunque opportuno, in via eccezionale ed in rapporto a specifiche esigenze non contemplate nella normativa nazionale e regionale in materia, elaborare un piano di intervento.

4°

NORME FINALI

ART.43 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Il presente Regolamento potrà essere modificato e integrato automaticamente al fine di recepire normative e/o direttive che verranno emanate dallo Stato e/o dalla Regione successivamente all'approvazione del Regolamento stesso.

ALLEGATO N. 1

COMPARTECIPAZIONE PER L'ACCESSO AI SERVIZI AGEVOLATI DEL COMUNE DI SAN LEONARDO

(Servizio assistenza domiciliare - assistenza economica – servizio socio educativo per minori- compartecipazione tenuti agli alimenti per ricoveri in Casa per anziani di persone indigenti)

ISEE COMPRESO TRA	Euro 0	e	Euro 4.648,11	SERVIZIO ESENTE
ISEE COMPRESO TRA	Euro 4.648,12	e	Euro 6.713,95	10%
ISEE COMPRESO TRA	Euro 6.713,96	e	Euro 8.779,77	20%
ISEE COMPRESO TRA	Euro 8.779,78	e	Euro 10.845,59	40%
ISEE COMPRESO TRA	Euro 10.845,60	e	Euro 12.911,42	60%
ISEE COMPRESO TRA	Euro 12.911,43	e	Euro 14.977,25	80%
ISEE COMPRESO TRA	Euro 14.977,26	e	Euro 17.043,09	90%
ISEE COMPRESO TRA	Euro 17.043,10	e	Euro 18.592,45	100%

